



NewsLetter

2024

Roma, 23 aprile 2024

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 07 - 2024 del 23 aprile

Tra gli argomenti trattati:

- *Interoperabilità con CERTEX per il rilascio dei certificati unionali*
- *Chiarimenti riguardo l'Operatore Economico Autorizzato*
- *Modalità corrette per la compilazione della dichiarazione di transito*
- *Richiesta di feedback dall'ADM*
- *Modifica del regolamento delegato (UE)*
- *Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"*
- *"Il Doganalista" n° 2/2024 è online!*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

Interoperabilità con CERTEX per il rilascio dei certificati unionali.....	2
Chiarimenti riguardo l'Operatore Economico Autorizzato	3
Modalità corrette per la compilazione della dichiarazione di transito.....	5
Richiesta di feedback dall'ADM	6
Modifica del regolamento delegato (UE).....	6
Publicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"	7
"Il Doganalista" n°2 / 2024 è online!.....	8

OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Interoperabilità con CERTEX per il rilascio dei certificati unionali

Con l'avviso pubblicato lo scorso 26 marzo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, a partire dal 14 aprile 2024, verrà attivata l'interoperabilità con CERTEX, un'interfaccia per lo scambio dei certificati a livello unionale, che consentirà il collegamento con i sistemi centrali della Commissione Europea utilizzati per il rilascio di certificati previsti dalla normativa unionale.

Nella prima fase, l'interoperabilità sarà attiva per i seguenti certificati:

- CHED-D: Documento sanitario comune di entrata per le partite di alimenti e mangimi di origine non animale.
- CHED-PP: Documento sanitario comune di entrata per le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli fitosanitari.
- ODS Import: Documento per l'importazione di sostanze dannose per l'ozono.

Si sottolinea che, secondo il Decreto Legislativo n. 24 del 2021, i certificati CHED-

D sono emessi dai Posti di Controllo Frontalieri attraverso il sistema TRACES anche per l'importazione di merci soggette a specifici regolamenti.

Con l'attivazione dell'interoperabilità, gli operatori economici potranno inserire il codice di richiesta nella dichiarazione doganale, e se le verifiche dell'autorità competente saranno favorevoli, il relativo certificato sarà rilasciato e l'operazione verrà svincolata automaticamente. È importante notare che, per lo svincolo definitivo delle merci, si dovrà attendere la gestione dell'esito del Circuito Doganale di Controllo.

Attualmente, il controllo CERTEX consiste nella verifica dell'esistenza e validità del certificato, ma con l'attivazione dell'interoperabilità verrà introdotto anche il servizio di verifica della quantità. Di conseguenza, tutte le dichiarazioni che non superano questi controlli verranno rifiutate.

Gli operatori sono stati invitati a compilare con la massima cura tutti i campi della dichiarazione doganale, prestando particolare attenzione all'indicazione corretta del numero identificativo dei certificati e alla quantità utilizzata, al fine di evitare il rifiuto delle dichiarazioni in caso di errori.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Chiarimenti riguardo l'Operatore Economico Autorizzato

Con la Circolare n. 9 del 5 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti riguardo all'Operatore Economico Autorizzato (AEO),

Questo intervento sostituisce la precedente Circolare 36/D/2007, mira a fornire agli Uffici periferici e agli operatori doganali una descrizione organica delle procedure e delle modalità applicative previste dal sistema doganale unionale (formato dal Reg. 952/2013/UE, istitutivo del Codice Doganale dell'Unione - CDU e dalle sue disposizioni integrative quali il Reg. delegato 2015/2446/UE - RD e il Reg. di esecuzione 2015/2447/UE - RE, a cui si affianca il Reg. 2023/1070/UE sulle disposizioni tecniche relative all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni) in relazione alla gestione dell'autorizzazione AEO e, nel contempo, a dettare istruzioni agli Uffici affinché venga assicurata un'uniformità procedurale e conseguente omogeneità di trattamento verso i soggetti AEO.

Definizione di Operatore economico Autorizzato - AEO

Per quanto riguarda la definizione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), con l'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione, sono state apportate modifiche significative alle norme e alle

procedure doganali. L'AEO certifica l'affidabilità di un operatore economico in ambito doganale e gli consente di godere di specifici benefici in tutta l'Unione europea. L'autorizzazione AEO è richiesta da operatori economici che desiderano fruire di semplificazioni doganali, agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli di sicurezza o entrambi.

L'operatore economico può presentare istanza per una delle seguenti autorizzazioni:

- **AEOC (Customs) - AEO - Semplificazioni doganale**

Lo status di AEOC può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale.

- **AEOS (Security) - AEO - Sicurezza**

Lo status di AEOS può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale.

- **AEOF⁷ (Full) - AEO - Semplificazioni doganali/Sicurezza**

Lo status AEOF può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza.

Procedura per la richiesta della domanda

La domanda per ottenere lo status di AEO deve rispettare requisiti soggettivi e oggettivi.

Sotto il profilo soggettivo, l'operatore economico deve essere stabilito nel territorio dell'Unione europea come recita l'articolo 38 del CDU e deve svolgere, a titolo esemplificativo una delle seguenti attività: produttori, importatori e/o esportatori e attività di spedizionieri.

Tra i requisiti oggettivi figurano l'osservanza della normativa doganale e fiscale, un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, il rispetto

degli obblighi finanziari e la dimostrazione di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali.

La procedura per richiedere lo status di AEO prevede la compilazione del Questionario di Autovalutazione (QAV) e la presentazione dell'istanza in formato elettronico tramite il portale GTP. Successivamente, l'Ufficio delle Dogane competente avvia le attività di audit per verificare i requisiti previsti dalla normativa. L'esito dell'audit può essere positivo, negativo o momentaneamente negativo, consentendo all'operatore economico di correggere eventuali criticità. La Circolare delinea i principali chiarimenti riguardanti l'ottenimento dello status AEO, fornendo istruzioni operative agli uffici doganali territoriali per garantire uniformità procedurale. Viene anche chiarito che le infrazioni e i reati commessi nella sfera privata delle persone fisiche non influenzano l'ottenimento dello status AEO, mentre sono da considerare quali violazioni gravi o ripetute le infrazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale che per la loro natura, entità o frequenza, compromettono il rapporto di fiducia con le Amministrazioni fiscali.

Nella circolare vengono anche individuate alcune ipotesi (dettagliate nella Tabella 1 in allegato) in cui, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile è possibile ritenere soddisfatto il criterio della conformità e procedere, conseguentemente, al rilascio o al mantenimento dell'autorizzazione AEO.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Modalità corrette per la compilazione della dichiarazione di transito

Con la circolare numero 10 del 11 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha osservato alcune pratiche non conformi al Codice Doganale dell'Unione Europea (Cdu) in particolare:

- all'indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione;
- alla mancata indicazione dell'identità del mezzo di trasporto;
- alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.

Fornendo quindi un chiarimento sulle modalità corrette per compilare la dichiarazione di transito che permette il trasporto di merci da un punto all'altro del territorio dell'Unione senza dover pagare dazi all'importazione o altri oneri.

Il titolare del trasporto, attraverso la dichiarazione di vincolo al regime, diventa responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite nella dichiarazione e del rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dal Cdu (Regolamento Ue n. 952/2013).

Per quanto riguarda il **termine di presentazione delle merci** presso l'ufficio doganale di destinazione, l'articolo 297 del Cdu stabilisce che questo debba essere fissato dall'ufficio di partenza. Tuttavia, l'Agenzia delle dogane ha notato che l'intervallo di otto giorni, spesso adottato nella prassi operativa, non sempre

rispecchia i criteri normativi dell'Unione Europea né la distanza reale tra l'ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Di conseguenza, con la presente circolare, l'Amministrazione propone le seguenti tempistiche per il transito:

1. Nazionale (partenza e destinazione in Italia): 2 giorni lavorativi.
2. Unionale (partenza in Italia e destinazione in un altro Stato membro): 4 giorni lavorativi.
3. Comune (partenza in Italia e destinazione in una Parte contraente della Convenzione sul transito comune, esclusa la Svizzera): 8 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda le **informazioni sul mezzo di trasporto**, devono essere fornite con precisione sul documento di transito. In particolare, occorre indicare le informazioni riguardanti il "Mezzo di trasporto alla partenza, codice 19 05 000 000", con i relativi dettagli "Tipo di identificazione, codice 19 05 061 000", "Numero di identificazione, codice 19 05 017 000" e "Nazionalità, codice 19 05 062 000". Questi dati sono obbligatori sia per la dichiarazione di transito ordinaria (D1), sia per quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e per quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3), al fine di prevenire (o consentire) l'individuazione di eventuali sostituzioni del mezzo di trasporto durante il viaggio. Non sono ammessi riferimenti generici come "Camion", "Aereo", "Rimorchio", ecc.

Inoltre l'ADM ha fornito linee guida utili riguardo alla **sigillatura delle merci** soggette al regime doganale di transito. L'uso dei sigilli nel transito delle merci è fondamentale per garantire la sicurezza e il controllo durante il processo. Esistono due tipologie di sigilli, entrambi soggetti a specifiche tecniche per assicurare la

conformità alle normative. Alcuni dati relativi ai sigilli sono obbligatori nella dichiarazione di transito. In alcune circostanze, è possibile ricorrere a alternative alla sigillatura. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di sigillo utilizzato, è essenziale che rispetti le norme internazionali di sicurezza e tracciabilità. Gli operatori devono contribuire alle spese per ottenere i sigilli e garantire che siano applicati correttamente. Inoltre, è possibile richiedere un'autorizzazione speciale per utilizzare sigilli diversi da quelli standard. In ogni caso, la priorità è mantenere elevati standard di sicurezza lungo l'intero processo di transito delle merci.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Richiesta di feedback dall'ADM

In riferimento alla Circolare 23/2023 concernente l'applicazione dell'articolo 194 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) e alla Circolare 25/2023 riguardante l'articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (T.U.L.D.) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiede alle strutture

territoriali un riscontro sull'efficacia delle disposizioni impartite, invitando a segnalare eventuali criticità riscontrate o suggerimenti. Inoltre, chiede la collaborazione delle associazioni del settore per favorire la conformità degli operatori economici.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Modifica del regolamento delegato (UE)

L'avviso pubblicato il 16 aprile dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica una modifica al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 riguardante le decisioni relative alle informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e alle decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di origine.

Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/10721 della Commissione del 25 gennaio 2024 sono state apportate modifiche introducendo le Decisioni relative alle Informazioni Vincolanti in materia di Determinazione del Valore in Dogana (IVVD) a partire dal 1° dicembre 2027.

Le modifiche aggiungono una lettera e) all'articolo 10 e gli articoli 18 bis e 20 bis al titolo I, capo 2, sezione 2 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Le autorità doganali adottano decisioni IVVD su domanda, definendo i metodi e i criteri appropriati di valutazione doganale. Queste decisioni rispondono alle stesse regole generali delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) e delle Informazioni Vincolanti in materia di Tariffa (IVT).

La procedura e i requisiti minimi per il rilascio delle IVVD saranno chiariti in successive comunicazioni dell'Agenzia. Il regolamento e l'introduzione delle Decisioni IVVD entreranno in vigore il 1° dicembre 2027.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Pubblicato il nuovo corso per la Formazione a Distanza dei Doganalisti: "Il CBAM e i nuovi adempimenti"

Il Meccanismo di Adeguamento delle Frontiere del Carbonio (CBAM) è una misura ambientale dell'UE finalizzata a sostenere gli obiettivi climatici dell'Unione,

mirando a una diminuzione netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050.

Il CBAM si affianca al sistema EU ETS, rafforzato dal pacchetto "Fit for 55" dell'UE, dove gli operatori di impianti ad alta emissione di carbonio devono acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO₂e emessa. Questo sistema si confronta con la mancanza di obblighi simili per i produttori al di fuori dell'UE, creando un vantaggio competitivo e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio..

Per mitigare questo rischio, i settori industriali dell'UE ricevevano quote gratuite nell'ambito dell'EU ETS. Con l'introduzione del CBAM, queste assegnazioni gratuite verranno eliminate gradualmente. Il CBAM imporrà agli importatori di beni da paesi terzi di coprire i costi del carbonio per le emissioni incorporate nei beni importati, allineandoli ai produttori dell'UE.

Il CBAM si applica a settori specifici a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Sarà introdotto in fasi: una fase transitoria dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 come periodo di apprendimento senza un adeguamento finanziario, seguita da un periodo definitivo dal 1° gennaio 2026, dove le emissioni incorporate saranno coperte da obblighi CBAM e l'assegnazione gratuita nell'ambito dell'EU ETS verrà eliminata.

Il CBAM è concepito in conformità con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e si applica uniformemente alle importazioni da tutti i paesi al di fuori dell'UE.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle

Frontiere (CBAM):
La normativa di riferimento – Ambito di applicazione – Disposizioni transitorie – Obbligo di comunicazione – Relazione CBAM – Registro Transitorio – Gestione delle Dichiarazioni

- **Modulo 2** “Introduzione al Registro CBAM e Gestione delle Credenziali degli Importatori”:
Sanzioni – Il Dichiarante CBAM – La Domanda di autorizzazione – Calcolo delle emissioni incorporate – Registro CBAM – Il Certificato CBAM
- **Modulo 3** “Domande e risposte”:
La nomina di più rappresentanti doganali indiretti – Importatore non stabilito e delega – Utilizzo dei valori predefiniti – Come può tutelarsi il rappresentante indiretto – Da quando decorre l’obbligo del dichiarante autorizzato – La necessità di provare la quantità di carbonio dichiarato – Nomina di un delegato gestore impiegato – Importatore italiano rappresentante doganale indiretto – Soggetto extraunionale nomina più dichiaranti CBAM – Accesso al registro da parte di un delegato CBAM – Adempimenti di importazione di materiali soggetti CBAM – La manleva del dichiarante impiegato

Focus Internazionale – Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale

Corso riconosciuto – Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire 5 crediti formativi professionali

Altre iscrizioni – I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l’iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito](#)

[del CNSD](#). Altri soggetti possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all’indirizzo: info@cnsd.it

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°2 / 2024 è online!

Si ricorda che, da quest’anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

